

*Regolamento Concorsi*

Premessa

L'Associazione ex alunni e docenti del liceo Giulio Cesare, di seguito denominata "Associazione" comprende tra le sue attività anche concorsi rivolti a studenti di ogni ordine e grado, italiani o stranieri. In alcuni casi possono questi essere, senza distinzione, gli studenti del Liceo Giulio Cesare, tutti oppure solo di certe classi, in altri gli studenti di altre scuole, in altri ancora studenti identificati secondo i criteri enunciati da uno specifico concorso.

Tutti i concorsi proposti dall'Associazione sono in collaborazione con uno o più Enti: l'Associazione persegue le proprie finalità pedagogiche e morali sostenendo uno più Enti coi quali sia stata raggiunta una formale intesa di collaborazione.

L'Associazione può finanziare totalmente un determinato progetto che intende promuovere, oppure il progetto stesso può essere co-finanziato; o ancora l'Associazione può promuovere un progetto che sia finanziato da uno sponsor o da un Ente col quale è stato raggiunto, oltre all'intesa di collaborazione, anche l'accordo finanziario.

Articolato

Art. 1. Tutti i concorsi promossi dall'Associazione devono avere le seguenti caratteristiche:

- a. Il rinnovo del concorso deve essere consolidato entro il mese di ottobre dell'anno scolastico in corso, inserito nella Programmazione e, se oneroso, nel Bilancio di previsione per l'importo di spesa deciso dall'Esecutivo.
- b. Il concorso a richiesta dell'Associazione deve essere bandito dal Liceo o dall'Ente col quale sia stata raggiunta una particolare intesa di collaborazione entro il successivo mese di gennaio.
- c. La Commissione giudicatrice deve essere eletta dopo la pubblicazione del Bando dal Liceo o dall'Ente collaboratore congiuntamente con l'Associazione e deve rappresentare tutti i soggetti organizzatori, finanziatori e promotori del concorso. Per ciascuna Commissione giudicatrice l'Associazione nominerà un Segretario scelto tra i suoi Soci, a garanzia del buon nome dell'Associazione e a tutela del rispetto delle norme concorsuali. Il Segretario fa parte della giuria con funzioni organizzative ma non partecipa al voto. La Commissione deve comprendere almeno un membro dell'Associazione (al quale l'Associazione, se non partecipa al finanziamento, può rinunciare) con diritto di voto. La Commissione elegge al proprio interno un Presidente.
- d. Gli elaborati degli studenti devono essere raccolti in forma anonima dal Segretario della Commissione o da altro membro referente incaricato dall'Ente collaboratore, secondo le vigenti norme concorsuali.

e. Le operazioni della Commissione giudicatrice si concludono con la graduatoria dei partecipanti e la proclamazione dei vincitori, che devono essere comunicati all'Associazione con congruo anticipo rispetto alla data concordata per la premiazione. Gli atti devono essere firmati dal Presidente della Commissione e controfirmati dal Presidente dell'Associazione. Solo nel caso in cui l'Associazione non sia Ente finanziatore in toto o in parte, sarà il Presidente dell'Ente finanziatore a controfirmare.

f. Le operazioni e decisioni della Commissione giudicatrice devono essere collegiali, i suoi membri devono poter discutere e concordare sia le votazioni finali da assegnare ai testi resi anonimi, che, a seguire, la graduatoria e poter stilare collegialmente la motivazione finale da inserire nell'attestato.

g. Gli attestati che l'Associazione rilascia sono firmati dal Presidente dell'Associazione e dal Presidente della Commissione giudicatrice. Solo nel caso in cui l'Associazione non sia Ente finanziatore in tutto o in parte, la firma potrà essere quella del Presidente dell'Ente finanziatore e del Presidente della giuria. La premiazione viene effettuata da chi firma o da suo delegato.

Art. 2. Per tutto ciò che non è esplicitato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente che regola i concorsi pubblici e prevede che chi prepara i concorrenti non partecipi con diritto di voto alla Commissione giudicatrice; in caso di dubbio la soluzione è demandata alle decisioni di una apposita commissione composta dai responsabili degli Enti tra i quali è stata concordata la collaborazione.

Art. 3. In caso di controversie, ricorsi e analoghi, ogni decisione è demandata alla commissione di cui all'Art. 2.